

6.10 Prestazioni dell'IPG
(assistenza)



Indennità di assistenza

Stato al 1° gennaio 2023



In breve

I genitori che interrompono l'attività lavorativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno diritto a un congedo di assistenza di al massimo 14 settimane, durante le quali sono versate prestazioni per perdita di guadagno delle IPG. Il congedo dà diritto al massimo a 98 indennità giornaliere per un'occupazione a tempo pieno. Il numero di giorni di congedo può variare a seconda del grado d'occupazione dei genitori esercenti un'attività lavorativa.

Il presente opuscolo informa i genitori e i datori di lavoro in merito all'indennità di assistenza.

Aventi diritto

1 Chi ha diritto all'indennità di assistenza?

Il diritto all'indennità di assistenza è previsto per i genitori di un figlio minore con gravi problemi di salute per i quali ha un bisogno particolarmente elevato di accompagnamento e cura. I genitori che adempiono le condizioni di diritto per l'indennità di assistenza hanno diritto al relativo congedo e all'indennità di perdita di guadagno.

2 Quando viene ritenuto che un figlio abbia dei gravi problemi di salute?

Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

- si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica;
- il decorso o l'esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile, oppure va considerata l'eventualità di un danno permanente o oppure del decesso;
- sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
- almeno un genitore deve interrompere l'attività lavorativa per assistere il figlio.

Una disabilità o un'infermità congenita non costituisce di per sé un grave problema di salute ai sensi della legge. Non sussiste pertanto alcun diritto all'indennità di assistenza, se lo stato di salute del figlio disabile è stabile. I genitori di un figlio disabile vi hanno quindi diritto soltanto se il suo stato di salute peggiora notevolmente, ossia se le condizioni summenzionate sono adempiute.

I gravi problemi di salute vanno distinti da malattie e infortuni di poco conto: i primi richiedono un'assistenza intensiva da parte dei genitori e sono spesso contraddistinti dal fatto che il decorso o l'esito del cambiamento dello stato di salute è difficilmente prevedibile oppure che va considerata l'eventualità di un danno permanente o suscettibile di aggravamento oppure del decesso.

Lievi malattie o postumi di infortuni o problemi di grado medio possono richiedere ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendere difficile la vita quotidiana. Tuttavia, in questi casi (p. es. fratture ossee, diabete, polmonite) ci si può attendere un esito favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo, motivo per cui non vi è alcun diritto al congedo di assistenza.

In questi casi i genitori possono usufruire del congedo di assistenza ai familiari anche in casi di lieve entità (art. 329h del Codice delle obbligazioni). Il congedo ammonta al massimo a tre giorni per evento, per un massimo di dieci giorni all'anno. Durante il congedo, il datore di lavoro continua a pagare il salario.

3 In cosa consiste il congedo di assistenza?

Il congedo di assistenza può essere fruito in una sola volta o in singoli giorni e consiste in 14 settimane al massimo, durante le quali sono versate 98 indennità giornaliere. Il numero di giorni di congedo effettivi è determinato in funzione del grado d'occupazione. Se un genitore che lavora a tempo pieno prende cinque giorni di congedo, gli devono essere versate due indennità giornaliere supplementari per coprire il fine settimana. Poiché la presa in considerazione del lavoro a tempo parziale nella rilevazione del tempo di lavoro dipende dal datore di lavoro, nel caso di un genitore che lavora a tempo parziale il numero di giorni di congedo può essere fissato in funzione del grado d'occupazione rispetto a un'attività a tempo pieno. In ogni caso, le indennità giornaliere versate sono calcolate in modo tale che l'indennità di assistenza copra l'80 per cento del reddito da lavoro.

I genitori sono liberi di decidere se e come ripartirsi il congedo tra loro; in caso di mancato accordo, esso è suddiviso a metà per ciascuno. Se entrambi i genitori decidono di usufruire del congedo simultaneamente, essi possono riscuotere l'indennità per il medesimo giorno.

Una ricaduta insorta dopo un lungo periodo asintomatico è riconosciuta come nuovo evento e dà diritto a un nuovo congedo di assistenza.

4 Quando si ha diritto all'indennità di assistenza?

Il genitore ha diritto all'indennità di assistenza, se:

- ha un figlio con gravi problemi di salute e
- interrompe l'attività lucrativa per assisterlo.

Inoltre, in quel momento deve adempiere una delle seguenti condizioni:

- esercitare un'attività lucrativa salariata o
- esercitare un'attività lucrativa indipendente; o
- collaborare nell'azienda del coniuge, della famiglia o del concubino percependo un salario in contanti; o
- essere disoccupato e ricevere già un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione; o
- essere incapace al lavoro in seguito a malattia, infortunio o invalidità e per questo motivo ricevere un'indennità giornaliera di un'assicurazione sociale o di un'assicurazione privata, a condizione che questa indennità sia calcolata sulla base di un precedente salario; o
- disporre di un contratto di lavoro valido, pur avendo esaurito il diritto alla continuazione del versamento del salario o a indennità giornaliera.

5 Patrigni, matrigne e genitori affilianti hanno diritto all'indennità di assistenza?

Il patrigno o la matrigna ha diritto all'indennità di assistenza, se:

- vive in comunione domestica con uno dei genitori; e
- questo genitore detiene la custodia e l'autorità parentale esclusiva o congiunta; e
- l'altro genitore ha rinunciato pienamente al diritto al congedo di assistenza. Il congedo può essere fruito al massimo da due persone.

I genitori affilianti hanno diritto all'indennità, se si sono assunti durevolmente le spese di mantenimento ed educazione dell'affiliato. Sono considerati genitori affilianti coloro che accolgono un minorenni al di fuori della famiglia e per i quali l'autorità competente ha rilasciato a tal fine un'apposita autorizzazione.

6 Quando inizia e quando si estingue il diritto all'indennità di assistenza?

Il diritto all'indennità di assistenza inizia il giorno in cui il genitore in questione interrompe l'attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute. Il termine quadro di 18 mesi decorre dal giorno per il quale il primo dei due genitori riceve un'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità di assistenza si estingue al più tardi 18 mesi dopo la riscossione della prima indennità giornaliera (termine quadro). Si estingue prima della scadenza di questo termine, se sono state riscosse le 98 indennità giornaliere previste come limite massimo.

Il diritto si estingue prima se il figlio non ha più gravi problemi di salute o decede, ma non nel caso in cui il figlio diventa maggiorenne durante il termine quadro.

7 A quanto ammonta l'indennità di assistenza?

L'indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all'80 % del reddito da lavoro medio conseguito immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo, ma al massimo a 220 franchi al giorno. L'indennità giornaliera massima è versata ai salariati che conseguono un reddito mensile di almeno 8 250 franchi ($8\,250 \text{ franchi} \times 0,8 \div 30 \text{ giorni} = 220 \text{ franchi al giorno}$) e ai lavoratori indipendenti che conseguono un reddito annuo soggetto all'AVS di almeno 99 000 franchi ($99\,000 \text{ franchi} \times 0,8 \div 360 \text{ giorni} = 220 \text{ franchi al giorno}$).

8 Cosa accade in caso di concorso tra l'indennità di assistenza e le prestazioni di altre assicurazioni sociali?

Se al momento dell'inizio del diritto all'indennità di assistenza si percepisce un'indennità giornaliera

- dell'assicurazione contro la disoccupazione,
- dell'assicurazione invalidità,
- dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
- dell'assicurazione malattie, o
- dell'assicurazione militare,

l'indennità di assistenza è prioritaria e ammonta almeno all'indennità versata fino a quel momento.

Richiesta dell'indennità di assistenza

9 Come si può far valere il diritto all'indennità di assistenza?

Ogni genitore deve compilare una richiesta per l'intera durata del diritto alla prestazione, fornendo anche informazioni sull'altro genitore. In essa deve essere indicato se i genitori si ripartiscono il congedo.

A tal fine, in caso di prima richiesta dell'indennità di assistenza va utilizzato il modulo *318.744 – Richiesta d'indennità di assistenza*.

Il datore di lavoro comunica, per la fine di ogni mese, i giorni di congedo conteggiati e il salario versato durante il periodo di diritto all'indennità. È competente il datore di lavoro per il quale il genitore lavorava nel lasso di tempo in questione. A tal fine, il datore di lavoro utilizza il modulo *318.746 – Richiesta successiva d'indennità di assistenza*.

Il diritto all'indennità di assistenza può essere esercitato presso la cassa di compensazione competente:

- dai genitori,
 - tramite il datore di lavoro, nel caso dei salariati, o
 - direttamente presso la cassa, nel caso dei lavoratori indipendenti, dei disoccupati e delle persone incapaci al lavoro;
- dal datore di lavoro,
 - se il lavoratore non provvede a far valere il suo diritto tramite il datore di lavoro (v. sopra) e quest'ultimo continua a versargli un salario durante il periodo di diritto all'indennità;
- dai familiari dei genitori,
 - se questi ultimi non adempiono i loro obblighi di mantenimento o di assistenza.

Per i genitori che al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa sono salariati, disoccupati o incapaci al lavoro, il datore di lavoro presso il quale erano attivi al momento dell'inizio del diritto all'indennità di assistenza è tenuto ad attestare:

- il salario determinante per il calcolo dell'indennità di assistenza; e
- il salario versato durante il periodo di diritto all'indennità.

Mediante l'apposito certificato ufficiale, che fa parte integrante del modulo 318.744 – *Richiesta d'indennità di assistenza*, il medico attesta che il figlio ha gravi problemi di salute.

Il *modulo di richiesta* e il modulo *Richiesta successiva* sono disponibili all'indirizzo www.avv-ai.ch.

Versamento dell'indennità di assistenza

10 Si devono pagare i contributi AVS/AI/IPG sull'indennità di assistenza?

Sì. L'indennità di assistenza, versata direttamente in sostituzione del salario, è considerata quale reddito soggetto a contributi e si è dunque tenuti a versare i contributi obbligatori alle assicurazioni sociali.

11 Come viene versata l'indennità di assistenza?

Se durante il periodo in cui sussiste il diritto all'indennità di assistenza il datore di lavoro continua a versare un salario, la cassa di compensazione versa l'indennità al datore di lavoro. In caso di disaccordo con il datore di lavoro o in situazioni particolari, il salariato può chiedere che la cassa di compensazione gli versi direttamente l'indennità.

12 L'indennità di assistenza ha ripercussioni sul contratto di lavoro?

Il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro finché sussiste il diritto al congedo di assistenza, ma al massimo per sei mesi a decorrere dal giorno d'inizio del termine quadro.

Inoltre, non può ridurre le vacanze del salariato che ha fruito del congedo di assistenza.

13 Eventuali modifiche del rapporto di lavoro incidono sull'indennità di assistenza?

L'indennità di assistenza è calcolata in base al reddito da lavoro conseguito prima dell'inizio del congedo di assistenza.

In caso di modifiche nel rapporto di lavoro, per esempio un cambiamento di datore di lavoro o una variazione salariale, l'indennità viene ricalcolata.

Copertura assicurativa

14 Durante il congedo di assistenza si resta assicurati contro gli infortuni?

I salariati che ricevono un'indennità di assistenza restano affiliati all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni anche durante il congedo di assistenza.

15 Durante il congedo di assistenza si resta affiliati alla previdenza professionale?

La copertura assicurativa della previdenza professionale di cui beneficiano i salariati in virtù di un contratto di lavoro valido è garantita alle stesse condizioni anche durante il congedo di assistenza. Il salario coordinato sul quale sono stati riscossi i contributi fino a quel momento non viene modificato. I salariati hanno però la possibilità di chiedere la riduzione del salario coordinato.

Per qualsiasi domanda sull'ammontare dei contributi LPP occorre rivolgersi al proprio istituto di previdenza.

Esempi di calcolo dell'indennità di assistenza

16 Salariati

Reddito mensile inferiore a CHF 8 250

| | | |
|--|-----|-----------|
| Reddito mensile conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa | CHF | 5 250.00 |
| Calcolo dell'indennità: CHF 5 250 ÷ 30 giorni | CHF | 175.00 |
| Indennità: 80 % di CHF 175 | CHF | 140.00 |
| Indennità: CHF 140 al giorno per al massimo 98 giorni | CHF | 13 720.00 |

17 Salariati

Reddito mensile superiore a CHF 8 250

| | | |
|--|-----|-----------|
| Reddito mensile conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa | CHF | 8 430.00 |
| Calcolo dell'indennità: CHF 8 430 ÷ 30 giorni | CHF | 281.00 |
| Indennità: 80 % di CHF 281 | CHF | 224.80 |
| Riduzione fino all'indennità massima | CHF | 220.00 |
| Indennità: CHF 220 al giorno per al massimo 98 giorni | CHF | 21 560.00 |

18 Lavoratori indipendenti

Reddito annuo soggetto all'AVS inferiore a CHF 99 000

| | | |
|--|-----|-----------|
| Reddito annuo conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa | CHF | 27 000.00 |
| Calcolo dell'indennità: CHF 27 000 ÷ 360 giorni | CHF | 75.00 |
| Indennità: 80 % di CHF 75 | CHF | 60.00 |
| Indennità: CHF 60 al giorno per al massimo 98 giorni | CHF | 5 880.00 |

19 Lavoratori indipendenti

Reddito annuo soggetto all'AVS superiore a CHF 99 000

| | | |
|--|-----|------------|
| Reddito annuo conseguito prima dell'interruzione dell'attività lucrativa | CHF | 102 600.00 |
| Calcolo dell'indennità: CHF 102 600 ÷ 360 giorni | CHF | 285.00 |
| Indennità: 80 % di CHF 285 | CHF | 228.00 |
| Riduzione fino all'indennità massima | CHF | 220.00 |
| Indennità: CHF 220 al giorno per al massimo 98 giorni | CHF | 21 560.00 |

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2022. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.10/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

6.10-23/01-I